

ATTESTAZIONI CAMERALI DI IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA PER COVID-19 NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI

La pandemia Covid-19 ha rallentato in tutto il mondo non solo le prestazioni di vendita o fornitura delle aziende, ma le ha talvolta rese pure impossibili, sia per la morbilità dei lavoratori, sia per i divieti legislativi posti in essere, andando ad incidere in molti contratti internazionali.

Detti ritardi o impossibilità di eseguire esattamente la prestazione possono generare azioni di responsabilità ed elevate penalità nei confronti della parte inadempiente.

Alcuni Stati, con diversa tempestività, si sono preoccupati di fornire ai propri operatori economici strumenti normativi per limitare o escludere dette responsabilità derivanti nei contratti

Il Decreto-Legge Cura Italia del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 (*“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) così recita all'articolo 91:

“(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)



1. ... Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti ...”.

Inoltre il Ministero per lo sviluppo economico, sulla scia di quanto già fatto in altri paesi soprattutto asiatici, con circolare del 25.03.2020 (“Attestazioni camerale su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19”), ha assegnato alle Camere di commercio il compito di attestare la causa di forza maggiore in caso di ritardi nelle consegne previste dai contratti internazionali: “Preso atto dell’esigenza manifestata a codeste Camere di commercio, da parte di diverse imprese, di dover documentare mediante attestazione camerale le condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19. Preso atto che le clausole presenti in molti contratti di fornitura in essere con l’estero comportano la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni. Considerato che l’impossibilità di presentare tale documento, a supporto dell’esistenza di causa di forza maggiore, comporterebbe danni immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti. Tanto premesso, si dispone che, su richiesta dell’impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in



lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia. Con le predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall'impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale...”.

La giurisprudenza dei Tribunali italiani, ma soprattutto di quelli stranieri e delle Corti arbitrali internazionali, indicheranno il grado di efficacia di tali provvedimenti, che comunque fin da ora dovranno essere sempre attentamente calibrati sul tenore letterale dei singoli contratti internazionali e dei loro allegati.

Questo Studio legale resta a disposizione per ogni richiesta in merito.

Avv. Fabrizio Cecci, marzo 2020

www.studiocecci.com

